

COMUNE DI VILVALLELONGA (AQ) (M031)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU TASI 2018

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n.12 del 19/02/2014 in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2018 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta Municipale Propria – IMU- per l'anno 2018;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2018 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI - per l'anno 2018;

RENDE NOTO

- che l'Imposta Municipale Propria (IMU) dovrà essere versata in due rate, scadenti la prima entro il **18 giugno p.v.** e la seconda entro il **17 dicembre 2018**;
- che l'imposta deve essere corrisposta mediante **versamento con F24, che completi di tutti i dati verranno recapitati a domicilio**;
- Presupposto dell'imposta è il possesso di **fabbricati e terreni**, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Sono soggetti all'imposta il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante;
- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli stessi, così come definito dal comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, le aliquote e detrazioni fissate dalla legge di cui al prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMU		TASI	
	ALIQUOTA	DETRAZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0		0	0
ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/1, A/8 e A/9) E PERTINENZE	0,4%	200,00	0	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – ALLOGGI IACP	0,4%	200,00	0	0
UNA SOLA ABITAZIONE POSSEDUTA DA ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE NON PENSIONATI NEL PAESE DI RESIDENZA	0,46%	0	0	0
UNA SOLA ABITAZIONE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO	0,46%	0	0	0
FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE	ESENTI	0	0,10%	0
FABBRICATI CAT.D	0,76%	0	0	0
ALTRI FABBRICATI	0,7%	0	0,10%	0
AREE FABBRICABILI	0,7%	0	0	0
TERRENI AGRICOLI	ESENTI	0	0	0

▪ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nei quali si è protratto il possesso. La frazione di un mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;
- Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per l'anno in corso sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare d'imposta;
- Tutte le variazioni che comportano un beneficio d'imposta per il contribuente devono essere dichiarate e comunicate entro il termine del 90 giorni dall'evento.

CONTROLLI

- E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per notifica, al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

SANZIONI

- Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
- Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato

Dalla Residenza Comunale, li 18.05.2018

IL SINDACO
LEONARDO LIPPA